

STATUTO

**NEW ECOLOGY SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA MIRABELLA 51

Numero REA: SA - 361359

Codice fiscale: 04364150658

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2006 - Statuto completo	2
--	---

Di questo atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli due per facciate cinque, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.

F.to PIERRO Lucia, MARTINIANO Lucia, MARTINIANO Cosimo, MARTINIANO Domenico, MARTINIANO Giuseppina, RIGILLO Angelo, RIGILLO Francesca, PINTO Rossella, PECORARO Francesca, CERRONE Gerardo, CERRONE Anna, CERRONE Liberato, LETTERIELLO Daniele, CAIAFA Francesco

Stefano CAMPANELLA Notaio

Allegato "A" all'atto raccolta n.ro 2172

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.ro 391 una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART.2) La Cooperativa ha sede legale in Eboli (SA).

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART.3) La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire é inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni

economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.ro 142

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e mutue; ai suoi organismi periferici, provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

ART.4) La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto i seguenti servizi:

- manutenzione, gestione e progettazione del verde sia pubblico che privato;
- gestione e manutenzione di spazi per la fruizione delle risorse ambientali, come aree attrezzate e parchi pubblici e privati ed altre aree di interesse naturalistico;
- progettazione e gestione del recupero ambientale;
- opere idrauliche e di forestazione e riforestazione;
- realizzazione di verde pubblico, parchi, giardini e verde attrezzato per enti e comunità;
- ricostruzione e riconversione di boschi degradati, utilizzazione di golene, colmate, argini, pertinenze idrauliche;
- esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestali-agrarie per conto di enti pubblici e privati;
- opere di bonifica, costruzioni stradali, edilizia pubblica e privata;
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e di edifici pubblici e/o privati;
- gestione e manutenzione di impianti sportivi pubblici, ecclesiastici e privati, compresi quelli di pertinenza scolastica (nell'ambito del recente sistema di autonomia degli istituti scolastici);
- gestione, conduzione, manutenzione, sistemazione e pulizia di impianti produttivi, impianti elettrici, idrici, termici, di depurazione, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, la gestione di magazzini compresa la movimentazione ed il confezionamento delle merci nonché la cura ed

il riordino degli ambienti nei settori industriale, commerciale e civile;

- attività di pulizia di ambienti, edifici e strade;
- spezzamenti manuali e meccanizzati;
- gestioni di stazioni ecologiche comunali e raccolta dei rifiuti recuperabili;
- operazioni di igiene ambientale (disinfestazioni, derattizzazioni, etc.);
- servizi di derattizzazione e disinfestazione, sia per enti che a privati;
- rilevazioni letture contatori acqua, luce e gas;
- servizi cimiteriali;
- organizzazione attività di formazione ai soci della cooperativa e terzi;
- servizi di portieraggio di condomini e sorveglianza;
- organizzazione e realizzazione di manifestazioni, fiere e convegni in proprio e conto terzi;
- gestione di punti di ristoro, bar, chioschi pubblici e privati, comprese le mense;
- gestione di lidi e camping pubblici e/o privati;
- gestione di attività socio-assistenziali ed educative, di ludoteche, di case di riposo per anziani;
- controllo e sorveglianza di locali privati, pubblici ed industriali;
- manutenzione ordinaria di cimiteri, gestione e custodia di parcheggi ed aree od impianti adibite/i al deposito od alla sosta di automezzi in genere;
- attività di facchinaggio, magazzinaggio e spedizione, formazione, riqualificazione dei lavoratori.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO III - SOCI

ART.5) Il numero dei soci é illimitato nel rispetto dell'art.2519 C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

ART.6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- c) impegno al versamento della tassa di ammissione.

I soci cooperatori dovranno inoltre indicare i seguenti ulteriori elementi:

- a) indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- b) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore ad euro 50 né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro

dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 17.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.7) I soci cooperatori sono obbligati:

- 1) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- 2) a sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente articolo 6;
- 3) a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- 4) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.

ART.8) E' fatto divieto ai soci cooperatori di esercitare attività in concorrenza con la società e di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese in concorrenza, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

TITOLO IV - RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE

ART.9) La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ART.10) Oltre nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di altra natura- sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso corrispondente a quello previsto dal contratto con il quale è stato attivato il rapporto di lavoro. Il mancato preavviso darà luogo a una penale

corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

I soci sovventori hanno il diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dall'Art. 2437 del Codice Civile.

ART.11) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

- a. interdetti o inabilitati o falliti;
- b. nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.5;
- c. che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- d. che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate dalle norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- e. di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso e decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto all'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2527 C.C..

ART.12) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di

- tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art.8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ove prevista;
 - e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
 - f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 Cod. Civ.;
 - g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
 - h) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
 - k) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art.2527 C.C.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ART.13) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 6.

In caso di eventuali controversie tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART.14) I soci cooperatori receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento

gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. In ogni caso il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART.15) I soci decaduti, receduti o esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre cinque anni dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione o atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI - PATRIMONIO SOCIALE

ART.16) In considerazione della peculiare posizione giuridica del lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

In momenti di speciale difficoltà i soci operatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART.17) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato e

formato da:

- un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi detenute dai soci sovventori;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

ART.18) Le quote dei soci cooperatori e dei soci sovventori potranno essere versate a rate, con le modalità da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e nel termine massimo di anni 10.

ART.19) Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Le quote detenute dai soci sovventori possono essere trasferite soltanto previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione con lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà pronunciarsi sulla richiesta, indicando l'acquirente alternativo in caso di non gradimento di quello proposto dal socio.

ART.20) L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella

quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n.ro 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) - ai soci operatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

ART. 21) Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ART.22) Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) Il presidente;
- d) Il collegio sindacale.

ART.23) L'ASSEMBLEA - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e mediante lettera raccomandata o raccomandata a mano.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione potrà sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.24) L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142;
- 7) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della risoluzione della crisi;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, anche fuori dalla sede legale, purché in Italia, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di

Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART.25) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART.26) Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

ART.27) Hanno diritto al voto nelle assemblee dei soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio cooperatore, ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Con delibera dell'assemblea ordinaria saranno stabiliti i criteri di attribuzione del diritto di voto ai soci sovventori e le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti nel caso in cui, venga ad essere superato il limite previsto dall'articolo 4 della legge n. 59/1992.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. La associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART.28) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere

redatto dal notaio.

ART.29) Ove si verificano le condizioni previste dall'art. 2533 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso della Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale;
- c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 ore successive a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta socie, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupanti inferiore a 50;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentanti, i propri delegati alla Assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati

presenti delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

ART.29) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque consiglieri. I soci sovventori, i soci persone giuridiche, o mandatari delle persone giuridiche, i soci ordinari, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per la durata pervista all'atto della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o raccomandata a mano, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, fax o mail in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-

renti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, nei limiti del fido accordato, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

g) conferire procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al vice presidente.

ART.30) In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 C.C.

ART.31) IL PRESIDENTE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a un membro del Consiglio.

ART.31) IL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

ART.32) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.33) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART.34) In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO VIII - MUTUALITA' PREVALENTE

ART.35) In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci operatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci operatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente

sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.36) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.37) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to PIERRO Lucia, MARTINIANO Lucia, MARTINIANO Cosimo, MARTINIANO Domenico, MARTINIANO Giuseppina, RIGILLO Angelo, RIGILLO Francesca, PINTO Rossella, PECORARO Francesca, CERRONE Gerardo, CERRONE Anna, CERRONE Liberato, LETTERIELLO Daniele, CAIAFA Francesco

Stefano CAMPANELLA NotaioImposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno autorizzata con prov.prot.n.14811 del 05.11.2001 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Salerno. Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.